

Voto di scambio con i boss, “stretta” sul reato.

Una nuova sentenza della Cassazione in tema di voto di scambio politico-mafioso rimescola le carte, dopo la prima applicazione della nuova legge, qualche settimana fa, al caso dell'ex deputato siciliano dell'Udc, Antonello Antinoro, accusato di aver incontrato prima delle elezioni del 2008 esponenti di Cosa nostra per stringere un patto e comprare dei voti. La Suprema Corte, con una sentenza depositata ieri, ha accolto infatti le tesi della Procura di Palermo e affermato che il reato si configura anche senza «l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata mediante intimidazioni». Per la sesta sezione della Cassazione (collegio presieduto dal segretario generale della Suprema Corte, Franco Ippolito, relatore Guglielmo Leo) «la sufficienza dell'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso costituisce, affinché si determinino alterazioni del libero esercizio individuale e collettivo di diritti e facoltà, uno dei profili essenziali del fenomeno, ed è ampiamente recepita nella legislazione repressiva».

Con questa decisione, e sulla scia di questi principi che contrastano con il precedente verdetto che riteneva elemento essenziale del reato il ricorso al potere di intimidazione, tipico delle organizzazioni mafiose, la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza di scarcerazione di Pietro Luca Polizzi, accusato di aver procurato i voti della mafia per le regionali del 2012 in favore di Doriana Licata, sorella dell'imprenditore Aldo Licata, candidata con l'Mpa di Raffaele Lombardo. Polizzi venne coinvolto nell'operazione in cui venne arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro, il boss latitante di Castelvetro. I voti raccolti, 4.686 in tutto, non furono in ogni caso sufficienti per l'elezione.

Per il riesame, sarebbe stato promesso e poi dato, nonostante l'insuccesso elettorale, denaro ai clan che si sarebbero adoperati per la raccolta dei voti. Ma - siccome non era stato dimostrato il ricorso all'intimidazione - Polizzi, per i giudici, avrebbe dovuto essere scarcerato.

Nel ricorso in Cassazione, la Procura siciliana ha sostenuto che non è necessario che «nello svolgimento della campagna elettorale vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione e minaccia, bastando che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dalla consorteria mafiosa e dunque come indicazione sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo mafioso». Dello stesso parere sono stati i giudici della Suprema Corte, che sottolineano come «la consumazione del reato precede l'effettiva acquisizione dei suffragi, essendo centrata sulla mera conclusione dell'accordo sullo scambio tra voto e denaro. Dunque l'esercizio in concreto del metodo mafioso, cioè il compimento di singoli atti di intimidazione e sopraffazione in danno degli elettori, potrebbe costituire al più l'oggetto di una intenzione del promittente, o del patto eventualmente concluso

circa le modalità esecutive. dell'accordo, ma non una componente materiale della condotta tipica, rispetto alla quale costituisce un post factum, punibile semmai con riguardo a diverse ed ulteriori fattispecie criminose». La logica della norma che punisce il voto di scambio, sostengono gli "ermellini" «consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa» ed elemento costitutivo del reato è il «comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano. Del resto, non può certo teorizzarsi che il metodo mafioso venga meno ogni volta che i singoli interlocutori dell'organizzazione criminale traggono un vantaggio, più o meno proporzionato, dalla propria accondiscendenza».

Sandra Figliuolo

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS